

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-712 del 21/03/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA D.A.F. AL S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI, PRODUZIONE E IMBOTTIGLIAMENTO DI PRODOTTI ALCOLICI E ALCOLE ETILICO E LORO COMMERCIALIZZAZIONE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBIcato IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA PRIVATA FIORUZZI, 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-689 del 17/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA D.A.F. AL S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI, PRODUZIONE E IMBOTTIGLIAMENTO DI PRODOTTI ALCOLICI E ALCOLE ETILICO E LORO COMMERCIALIZZAZIONE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA PRIVATA FIORUZZI, 1.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta D.A.F. AL S.R.L. presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzione di SUAP anche per il Comune di San Giorgio P.no) e trasmessa dalla stessa Unione alla Provincia con nota del 31/08/2015, prot. n° 7614/2015 (Prot. Prov.le n° 54206 in pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercializzazione di prodotti alimentari, produzione e imbottigliamento di prodotti alcolici e alcole etilico e loro commercializzazione" svolta nello stabilimento in oggetto. Detta istanza è stata formulata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi di acque reflue (uno scarico S1 di acque reflue industriali e n° 2 scarichi S2 ed S3 di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale;

VISTA altresì la documentazione integrativa fornita dalla Ditta e trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con nota dell'11/09/2015, prot. n. 55869 (Prot. Prov.le n° 55869 in pari data);

VERIFICATO che:

- le emissioni in atmosfera sono state autorizzate dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. n. 783 del 14.04.2006 (nell'ambito del Provvedimento Unico del Comune di San Giorgio P.no n. 2/2006 del 30/6/2006);
- la Ditta, relativamente alle emissioni in atmosfera ha dichiarato che *"...non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata..."*
- presso lo stabilimento in oggetto sono presenti n° 3 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarico S1 di acque di acque reflue industriali** provenienti dal controlavaggio dell'impianto di demineralizzazione ad osmosi;
 - **scarico S2 di acque reflue domestiche** - provenienti dai servizi igienici del reparto di confezionamento alcol (locale 35) e degli spogliatoi (locale 34) - trattate mediante n° 2 fosse Imhoff e n° 2 filtri percolatori aventi potenzialità di progetto pari a 10 A.E.;
 - **scarico S3 di acque reflue domestiche** - provenienti dai servizi igienici degli uffici (locale 20) - trattate mediante una fossa Imhoff e un filtro percolatore avente potenzialità di progetto pari a 5 A.E.;
- le acque reflue domestiche sono generate sia dalla Società in oggetto D.A.F. AL S.R.L. sia dalla SOCIETÀ AGRICOLA AGRICOLA DAF S.S. (C. FISC. 11990610153) in quanto gli uffici (locale 20) e gli spogliatoi (locale 34) sono utilizzati da entrambe le Società;
- la Ditta D.A.F. AL S.R.L. è titolare degli scarichi finali S2 ed S3 di acque reflue domestiche;

- tutti gli scarichi (S1, S2 ed S3) recapitano nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al Torrente Nure;
- lo scarico di acque reflue industriali era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1047 del 29/05/2012;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione alle emissioni in atmosfera ed allo scarico S1 di acque reflue industriali, dalla Sezione Provinciale dell'ARPA, con nota 22/10/2015, prot. n° PGPC/7490/2015 (acquisito agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 63122);
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione agli scarichi di acque reflue domestiche S2 ed S3, dal Comune di San Giorgio P.no con nota del 12/02/2016, prot. n° 1125/2016 (acquisita agli atti di ARPAE il 29/02/2016, prot. n° PGPC/2016/1828);
- nota PEC del 09.12.2015 (prot. prov.le n. 72020 di pari data) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre;

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di San Giorgio P.no, interpellato in proposito con nota prov.le del 1/10/2015 prot. n. 59183, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente atto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **D.A.F. AL S.R.L.** (COD. FISC. 04032970966) - avente sede legale in Comune di Milano, Via Vittor Pisani n° 8/A - per l'attività di "commercializzazione di prodotti alimentari, produzione e imbottigliamento di prodotti alcolici e alcole etilico e loro commercializzazione" svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio P.no (PC), via Privata Fioruzzi n. 1. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi di acque reflue (uno scarico S1 di acque reflue industriali e n° 2 scarichi S2 ed S3 di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SOFFIAGGIO E RIEMPIMENTO SECONDO PIANO

Portata massima	5000	Nm ³
Durata massima giornaliera	8	h/gg
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Composti organici volatili	200	mg/Nm ³
Aldeidi totali	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 SOFFIAGGIO E RIEMPIMENTO SECONDO PIANO

Portata massima	6000	Nm ³
Durata massima giornaliera	8	h/gg
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Composti organici volatili	200	mg/Nm ³
Aldeidi totali	20	mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** e ove, non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - o metodo UNI EN 13284-I per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o metodo UNI EN 13649 per la determinazione dei **COV (espressi come Ctot)** con caratterizzazione qualitativa dei singoli;
 - c) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a: 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - d) per la verifica dei limiti di emissione delle **aldeidi**, in mancanza di uno specifico metodo UNICHIM, i metodi di campionamento, prelievo ed analisi da adottarsi sono quelli indicati dal Servizio Territoriale di Arpae nodo di Piacenza;
 - e) i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento e devono avere una frequenza almeno annuale;
 - f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - g) ogni variazione nell'impiego di materie prime dovrà essere preventivamente comunicata, unitamente alle schede di sicurezza delle stesse, ad Arpae nodo di Piacenza ed al comune di Piacenza;
3. di stabilire, **per lo scarico S1 di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
 4. di impartire, **per lo scarico S1 di acque reflue industriali** avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al Torrente Nure, le seguenti prescrizioni:
 - a) tutti i pozzetti dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà garantire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione delle condotte fognarie;
 - c) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte fognarie dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata

- e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'Arpae e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata, ad Arpae, ogni eventuale variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. di impartire **per i n° 2 scarichi di acque reflue domestiche S1 ed S2** nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al Torrente Nure, le seguenti prescrizioni:
- a) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa degli impianti di trattamento;
- b) i filtri percolatori dovranno mantenere le caratteristiche previste dalla Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c) i pozzetti posti a valle dei filtri percolatori devono essere sempre accessibili e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- d) venga prevista la rimozione periodica dei fanghi dalle fosse Imhoff e, almeno una volta all'anno, lo svuotamento ed il controlavaggio del materiale filtrante dei filtri percolatori;
6. **di fare salvo** i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del depuratore e delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
7. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzione di SUAP anche per il Comune di San Giorgio P.no) sulla base del presente atto – sostituisce
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n. 783 del 14.04.2006;
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1047 del 29/05/2012;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.